



**Comune di CHIGNOLO PO**

## **IL SINDACO**

Richiamata l'Ordinanza del Direttore Generale Sanitario di ATS Pavia pervenuta l'11 agosto 2017 al protocollo comunale n. 5071:

Dato atto che l'ATS medesima ha provveduto al sequestro, abbattimento e distruzione animali infetti e materiali potenzialmente contaminati per focolaio di influenza aviaria HPAI.

## **COMUNICA ALLA CITTADINANZA**

che è istituita una **zona di protezione da influenza aviaria** nei territori dei Comuni di **Chignolo Po, Monticelli Pavese e parte di Badia Pavese**

## **AVVERTE CHE**

**Alle aziende avicole** sono applicate le seguenti misure:

- A. Disinfestazione, a cura dei proprietari, degli ingressi e delle uscite della aziende;
- B. Ogni movimentazione di pollame, di uova e di altri volatili in cattività verso la zona di protezione o al suo interno è subordinata al rilascio di preventiva autorizzazione da parte del Dipartimento Veterinario. Tale restrizione non si applica in caso di transito attraverso la zona per operazioni che non comportino scarico o soste;
- C. Divieto di ogni movimentazione di pollame, altri volatili in cattività, pollastre, pulcini di un giorno e uova in uscita dalla zona di protezione, salvo preventiva autorizzazione in deroga rilasciata dal Dipartimento Veterinario per il trasporto diretto di:
  - pollame da macello destinato direttamente alla macellazione immediata;
  - pulcini di un giorno e pollastre pronte per la deposizione destinate a un'azienda o capannone in cui non sia presente altro pollame e secondo i vincoli che saranno disposti dal Dipartimento Veterinario; l'azienda di destinazione dovrà essere sottoposta a sorveglianza ufficiale a partire dal loro arrivo;
  - uova da cova verso un incubatoio designato;

- uova da tavola verso un centro di imballaggio;
  - uova verso uno stabilimento per la produzione di ovo-prodotti;
  - uova destinate alla distruzione;
- D. Distruzione delle carcasse in osservanza alla normativa vigente;
- E. rispetto, per chiunque entri o esca dalle aziende ubicate in zona di protezione, delle norme di bio sicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
- F. i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili vivi, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati devono essere puliti e disinfestati senza indugio dopo la contaminazione, conformemente a una o più procedure di cui all'articolo n. 48 del Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n.9;
- G. divieto di spostamento o spandimento, senza preventiva autorizzazione, di letame o lettiere di volatili;
- H. divieto di fiere, mercati, esposizioni di volatili o altri uccelli;
- I. sono vietate l'immissione e l'introduzione di volatili per il ripopolamento faunistico.

Le misure di cui sopra, salvo l'insorgenza di nuovi focolai, sono mantenute per almeno ventuno giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta eseguite conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48 del Decreto Legislativo n.9/2010;

I contravventori alle disposizione della su richiamata Ordinanza sono puniti ai termini dell'articolo 6 della Legge n.218/88 e ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo n.225/2003, salvo maggiori pene sancite dal Codice Penale.

**Ai soggetti privati** possessori di volatili in cattività o meno si raccomanda di porre in essere le dovute azioni al fine di evitare il contatto dei volatili con l'avifauna selvatica.

Chignolo Po, 11 agosto 2017

**IL SINDACO**  
F.to Ing. Riccardo Cremaschi

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ATS di Pavia